

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI (Deliberazione del Consiglio Camerale n°09 del 19. 12.2012)

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza della Camera di commercio di Biella, relativamente agli aspetti non disciplinati dalla L. 689/81.

Art. 2 **Accertamento e contestazione delle violazioni**

1. L'accertamento delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative viene effettuato dagli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente.
2. Tali uffici procedono all'accertamento formale della violazione, redigendo processo verbale, una volta acquisiti, anche a seguito di attività istruttoria, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che integrano l'illecito sanzionato e provvedono quindi alla contestazione della violazione al trasgressore.
3. L'atto di contestazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, la violazione commessa, con la specificazione dei relativi riferimenti normativi, l'indicazione dell'ufficio o dell'Amministrazione competente ad irrogare la sanzione, l'indicazione del termine di cui all'art. 4 del presente regolamento e la comunicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.
4. Nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata a causa di motivate necessità istruttorie, gli uffici dispongono la notifica dell'atto di contestazione al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido, entro 90 giorni dall'accertamento di cui al comma 2 (360 giorni per i residenti all'estero) e con le modalità previste dall'art. 14 della L. 689/81.

Art. 3 **Rapporto**

1. Relativamente ai verbali di accertamento redatti dagli uffici camerali e per i quali la legge individua la Camera di commercio come amministrazione competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni, il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 deve essere trasmesso all'Ufficio Sanzioni entro 150 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta, dopo che l'organo accertatore abbia verificato che tale pagamento non sia stato effettuato.

Art. 4
Partecipazione al procedimento

1. Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione di cui all'art. 2 c. 4 i soggetti contro cui si procede possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal responsabile dell'Ufficio Sanzioni.

Art. 5
Ordinanza ingiunzione

1. Nei casi in cui la legge indica la Camera di commercio come Amministrazione competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni, l'Ufficio Sanzioni della Camera di commercio di Biella, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti. In caso contrario dispone l'archiviazione degli atti del procedimento dandone comunicazione all'interessato ed all'ufficio che ha presentato il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81.

2. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero l'archiviazione degli atti del procedimento sono disposti nel rispetto del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

3. In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria l'Ufficio Sanzioni determina l'entità della somma dovuta in base ai criteri dettati dall'art. 11 della L. 689/81 e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese della procedura.

4. L'ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivata, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità competente a decidere il ricorso e deve essere notificata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido con le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81.

Art. 6
Riscossione coattiva

1. Qualora la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria non risulti pagata entro il termine fissato dall'art. 18 della L. 689/81 e non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 22 c. 7 della stessa legge, l'Ufficio Sanzioni dispone la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dall'art. 28 della stessa legge.

Art. 7
Disposizione transitoria

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i termini indicati dall'art. 5 c. 2 decorrono da tale data.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Camerale.